

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI E/O BENI

1. DEFINIZIONI

Capitolato indica il documento tecnico condiviso tra le Parti avente a oggetto la descrizione dei termini, condizioni e modalità di esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto.

Condizioni Generali indica le presenti condizioni generali di contratto.

Contratto indica l'accordo tra le Parti per l'esecuzione del Servizio, la cui disciplina è stabilita dall'insieme della Documentazione Contrattuale.

Documentazione Contrattuale indica le Condizioni Generali, la Lettera di Incarico, il Capitolato, l'Offerta Tecnica e ogni altro documento che le Parti indicheranno espressamente come parte integrante e sostanziale del Contratto.

Fornitore indica il soggetto a cui viene affidata l'esecuzione del Servizio.

ICS Maugeri indica Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. Società Benefit, con sede legale in Pavia Via Salvatore Maugeri n. 4, codice fiscale e partita IVA 02631650187.

Lettera di Incarico indica la lettera di incarico o l'ordine di acquisto/fornitura sottoscritto da ICS Maugeri con la quale ICS Maugeri incarica il Fornitore per l'esecuzione del Servizio.

Offerta Tecnica indica l'offerta tecnica del Fornitore, oggetto di valutazione e approvazione da parte di ICS Maugeri.

Parti indica, congiuntamente, ICS Maugeri e il Fornitore.

Servizio indica l'insieme di attività, ivi inclusa la fornitura di eventuali beni, che saranno svolti a fronte del Contratto, come meglio definito nella Documentazione Contrattuale.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

ICS Maugeri affida l'incarico della fornitura del Servizio, come meglio descritto nella Documentazione Contrattuale, al Fornitore, che effettuerà la fornitura quale contraente indipendente, con l'organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

3. DURATA DEL CONTRATTO E LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

3.1. Il presente Contratto ha la decorrenza e la durata indicate nella Lettera di Incarico e, salvo proroga convenuta per iscritto tra le Parti, sarà da considerarsi automaticamente terminato alla scadenza a tutti gli effetti, senza quindi alcun obbligo di preavviso da ambo le Parti. Per quanto occorrer possa, si precisa che, successivamente alla scadenza del Contratto, il Fornitore resterà obbligato ad adempiere le prestazioni (in tutto o in parte) non ancora eseguite con riferimento alle attività concordate prima di tale data e non ancora eseguite.

3.2. L'esecuzione del Servizio dovrà avvenire presso la sede o le sedi indicate nella Lettera di Incarico ovvero nella Documentazione Contrattuale.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI

4.1. Le modalità di esecuzione e le condizioni della fornitura di beni e/o servizi, salvo diversa disposizione, sono quelle

previste dalla Documentazione Contrattuale, che forma parte integrante e sostanziale del Contratto tra le Parti, sottoscritta ed accettata ad ogni effetto dalle Parti. Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni contenute nella Lettera di Incarico o in altri documenti sottoscritti dalle Parti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, l'efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Contratto. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

4.2. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui ICS Maugeri riceve l'accettazione della Lettera di Incarico da parte del Fornitore ovvero nel momento in cui il Fornitore, con il consenso di ICS Maugeri, avvia il Servizio. L'accettazione, sia espressa sia per fatti concludenti, implica l'integrale accettazione di quanto previsto nella Documentazione Contrattuale da parte del Fornitore.

4.3. Nel caso di contrasto o incongruenza nell'interpretazione di clausole della Documentazione Contrattuale, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Lettera di Incarico;
- Condizioni Generali;
- Capitolato;
- Offerta Tecnica.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5.1. Il Fornitore si obbliga a svolgere il Servizio a regola d'arte e ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 del Codice Civile, secondo i termini e condizioni indicati nella Documentazione Contrattuale e nel rispetto degli *standards* di qualità e delle caratteristiche tecniche suggerite dalla normale prassi relativa alle attività oggetto del Servizio stesso. Il Fornitore svolgerà il Servizio con la massima professionalità, competenza, efficienza e tempestività, al meglio delle proprie capacità, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni di ICS Maugeri e nel rispetto di ogni disposizione di legge e di Contratto e, in particolare, di ogni normativa, anche amministrativa, applicabile ed evitando ogni condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze che ne possano derivare, possa anche solo potenzialmente arrecare un danno o un pericolo di danno a ICS Maugeri.

5.2. Ove richiesto dalla natura del Servizio, il Fornitore si impegna a fornire a ICS Maugeri idonee istruzioni e/o manuali operativi del Servizio, descrittivi ed esplicativi delle attività e dei beni, delle operazioni e delle attività indicati nella Documentazione Contrattuale, in conformità alle disposizioni normative esistenti o sopravvenute alla stipula del Contratto e nella forma ragionevolmente richiesta da ICS

Maugeri. Il Fornitore si impegna, altresì, a consegnare a ICS Maugeri ulteriore materiale informativo e/o operativo, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *brochure*, opuscoli informativi, *dépliant*, prontuari del Servizio.

- 5.3. Ove richiesto dalla natura del Servizio, il Fornitore si impegna ad erogare a favore del personale di ICS Maugeri ovvero al personale esterno a ICS Maugeri interessato dal Servizio corsi formativi e/o di aggiornamento idoneamente documentabili, che dovessero rendersi necessari anche all'esito di modifiche normative o amministrative *medio tempore* intervenute.
- 5.4. Il Fornitore è tenuto alla più ampia garanzia per vizi e difformità nello svolgimento del Servizio, impegnandosi a garantire livelli di qualità ed efficienza del Servizio adeguati alla natura e funzione di ICS Maugeri e del Servizio stesso.
- 5.5. Tutti le attrezzature, i materiali e i mezzi impiegati dal Fornitore per l'esecuzione del Servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi alle disposizioni di legge e adeguati alla tipologia e alla misura del Servizio. Tali attrezzature dovranno essere mantenute in perfetta efficienza dal Fornitore per tutta la durata del Servizio, con costi integralmente a carico del Fornitore stesso. In caso di difetti o malfunzionamenti le attrezzature dovranno essere riparate prontamente, a cura e spese del Fornitore e comunque con tempi e modalità tali da non pregiudicare lo svolgimento del Servizio e le attività di ICS Maugeri. Eventuali non conformità o inadeguatezza delle attrezzature dovranno essere rimediate entro il termine stabilito da ICS Maugeri. Tutti i costi connessi alla fornitura e alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle attrezzature saranno a carico del Fornitore.
- 5.6. Il Fornitore dichiara di aver conoscenza dello stato di fatto dei luoghi dove deve essere eseguito il Servizio e di aver valutato e incluso nella propria offerta tutti i costi necessari per l'espletamento del Servizio (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di carattere fiscale, tributario, doganale, logistico ambientale e di sicurezza).
- 5.7. Il Fornitore si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 26 del D.lgs. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, a promuovere il coordinamento reciproco, analizzare, condividere e risolvere e/o minimizzare per quanto possibile i rischi dovuti all'interferenza tra le attività, dichiarando di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi unico ove previsto ai sensi di legge, accettando con la sottoscrizione del Contratto i contenuti dello stesso e riconoscendo espressamente i rischi ivi contenuti, a rendersi disponibile nella figura dell'R.S.P.P., del Datore di Lavoro o del Responsabile del Servizio, munito di delega specifica, ad effettuare una riunione di coordinamento con il committente prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente contratto. Gli stessi soggetti si impegnano inoltre a partecipare a tutte le ulteriori riunioni di coordinamento che potranno rendersi necessarie. Il Fornitore si impegna ad

ispezionare preventivamente l'area di lavoro per prendere coscienza di tutti i rischi insiti nei settori in cui il proprio personale dovrà operare: movimentazione materiali, sostanze pericolose, rischi anche non specificatamente inerenti all'attività lavorativa. Il Fornitore si impegna ad operare in nome proprio nell'esecuzione del Servizio, assumendosi tutte le obbligazioni derivanti, sia nei confronti di terzi sia dei propri dipendenti, sollevando in tal senso ICS Maugeri da qualsiasi responsabilità di carattere patrimoniale, civile o penale. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis, del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 215/2021, si impegna ad indicare ad ICS Maugeri il personale che svolge la funzione di preposto e a dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni.

- 5.8. ICS Maugeri si riserva la facoltà di ordinare per iscritto, a suo insindacabile giudizio, la sospensione totale o parziale del Servizio per il periodo di tempo che riterrà opportuno, restando inteso che in tal caso verrà riconosciuta al Fornitore una corrispondente dilazione sui termini di completamento del Servizio.
- 5.9. Il Fornitore si impegna a conservare i locali, le attrezzature ed i materiali consegnati da ICS Maugeri con la massima cura e diligenza, oltre che ad utilizzarli esclusivamente per l'effettuazione del Servizio, di condurre la gestione, l'accensione e spegnimento delle apparecchiature secondo il principio della minimizzazione dei consumi energetici, conferire in modo corretto i rifiuti separandoli, per una corretta raccolta differenziata, come richiesto dal Comune di pertinenza. Il Fornitore s'impegna altresì a evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza del lavoro eseguito.
- 5.10. Al termine del Servizio il Fornitore dovrà ritirare tutte le attrezzature con costi e oneri a proprio carico e ristabilire i luoghi di svolgimento del Servizio nello stato di fatto antecedente all'inizio del Contratto.

6. ISPEZIONI

- 6.1. ICS Maugeri si riserva di verificare in qualsiasi momento e con le più opportune modalità, anche durante l'esecuzione del Servizio, la corrispondenza al Contratto e alla Documentazione Contrattuale, da intendersi come standard minimi generali e specifici delle prestazioni.
- 6.2. Ove il Servizio prestato non integri gli obblighi e le condizioni previste dalla Documentazione Contrattuale, ICS Maugeri potrà, previa formale contestazione del fatto e fermi restando gli ulteriori rimedi previsti dal Contratto o dalla legge, risolvere il Contratto per inadempimento, con diritto al risarcimento del danno.
- 6.3. Nel caso la mancata corrispondenza della prestazione alle condizioni e documenti contrattuali sia giudicata da ICS Maugeri rilevante, ma non essenziale, ICS Maugeri potrà imporre la rinnovazione integrale delle prestazioni contestate a spese del Fornitore e, in caso di rifiuto ad eseguirle o di permanenza delle difformità, risolvere il Contratto con diritto al risarcimento del danno. Il Fornitore

si impegna a manlevare ICS Maugeri da qualunque pretesa, responsabilità e costo, diretto o indiretto, anche nei confronti di terzi, ivi inclusi anche eventuali costi legali, relativi o conseguenti a qualsiasi violazione delle garanzie rilasciate o a qualsiasi altra violazione del Contratto.

6.4. Ove il Fornitore incorra in ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto ai termini individuati nella Documentazione Contrattuale, saranno in ogni caso applicate le penali da ritardo previste nell' art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

6.5. Gli ulteriori maggiori danni da inadempimento o da ritardo potranno essere da ICS Maugeri contestati e richiesti, se sussistenti, per ogni ipotesi di violazione del termine contrattuale d'esecuzione delle prestazioni.

7. CONSEGNA DI BENI, GARANZIE, MANUTENZIONE

7.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 5, ove lo svolgimento del Servizio comporti la fornitura, la somministrazione, la consegna, l'utilizzo o comunque la messa a disposizione di beni da parte del Fornitore, troverà altresì applicazione quanto previsto dal presente Articolo 7.

7.2. Gli eventuali termini per le consegne dei beni e i relativi luoghi di consegna saranno quelli indicati nella Documentazione Contrattuale. Il Fornitore riconosce che i termini rivestono carattere essenziale per ICS Maugeri con la conseguenza che il mancato rispetto di tali termini comporterà – previa comunicazione di ICS Maugeri - la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1457 c.c., nonché l'obbligo in capo al Fornitore di corrispondere le penali di cui al Contratto e l'obbligo di risarcire ogni ulteriore danno derivante da tale ritardo (sia a titolo di danno emergente sia a titolo di lucro cessante).

7.3. I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci. L'imballo dovrà essere appropriato al bene fornito ed al mezzo di trasporto previsto per la consegna.

7.4. Sono a carico del Fornitore le spese della consegna, nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall'imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso la sede indicata da ICS Maugeri. Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà all'atto di accettazione o all'esito positivo del collaudo ove necessario.

7.5. Qualora il Contratto preveda la consegna di prodotti chimici o pericolosi, il Fornitore è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica e/o di sicurezza, il cui contenuto sia idoneo a consentire a ICS Maugeri di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/08.

7.6. Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni saranno a ciascuna data di consegna privi di difetti, pienamente idonei all'uso per il quale sono destinati, conformi a tutte le leggi, gli standard e i requisiti di igiene e sicurezza applicabili,

dotati di marcatura CE e non violeranno diritti di proprietà industriale, diritti d'autore o il know-how di terzi e saranno conformi alla Documentazione Contrattuale.

7.7. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, il Fornitore è l'esclusivo responsabile per eventuali danni a persone o cose provocati dai beni oggetto del Servizio, nonché dall'esecuzione della fornitura dei beni, anche qualora ciò derivi dall'attività del proprio personale, dai materiali utilizzati, da qualsiasi processo produttivo o dall'imballaggio. Il Fornitore si impegna a manlevare ICS Maugeri da qualunque responsabilità e costo (anche nei confronti di terzi) relativi o conseguenti a qualsiasi violazione delle garanzie rilasciate o a qualsiasi altra violazione delle presenti condizioni generali.

7.8. Il Fornitore si impegna altresì a eseguire sotto la propria responsabilità e con costi interamente a proprio carico la manutenzione dei beni necessari per lo svolgimento del Servizio.

8. CORRISPETTIVI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

8.1. A fronte dello svolgimento del Servizio, ICS Maugeri corrisponderà al Fornitore i corrispettivi riportati nella Documentazione Contrattuale, da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

8.2. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati da ICS Maugeri entro 90 (novanta) gg. d.f.f.m. attraverso bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore.

8.3. Il pagamento dei corrispettivi non implica piena e integrale accettazione del Servizio da parte di ICS Maugeri e non costituisce rinuncia ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dal Contratto e dalla legge, ivi inclusa l'applicazione delle penali e delle ipotesi di risoluzione del Contratto.

8.4. I corrispettivi pattuiti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, costi, e accessori necessari per l'esecuzione del Servizio.

8.5. Resta inteso che ICS Maugeri si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti in presenza di inadempimenti o ritardi da parte del Fornitore nell'esecuzione del Servizio, anche ove tali inadempimenti o ritardi siano di carattere non rilevante. Resta altresì inteso che in caso di applicazione delle penali ai sensi della Documentazione Contrattuale ICS Maugeri potrà mediante semplice comunicazione scritta ex art. 1252 c.c. operare una compensazione tra il proprio debito per il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti e il proprio credito derivante dall'applicazione delle penali.

9. GARANZIE E PENALI

9.1. Esclusivamente nel caso in cui sia espressamente previsto nella Lettera di Incarico o sia espressamente richiesto da ICS Maugeri nella Documentazione Contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto il Fornitore è tenuto a produrre all'atto della firma del Contratto una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta di primario istituto italiano

regolarmente iscritto negli appositi albi e in possesso delle necessarie autorizzazioni fissata in misura pari al 20% (venti per cento) dell'intero corrispettivo annuale.

- 9.2. Fermi restando i rimedi previsti dalla legge e dalle ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in caso di violazione dei termini e delle condizioni contrattualmente previste per l'esecuzione delle singole prestazioni, si applicano al Fornitore, previa semplice contestazione, le penali da inadempimento e/o da ritardo, salvo che tale inadempimento sia dipeso esclusivamente da forza maggiore e la causa di forza maggiore sia immediatamente segnalata dal Fornitore a ICS Maugeri.
- 9.3. La penale è irrogata per ciascuna singola violazione dei termini di esecuzione della prestazione.
- 9.4. La misura della sanzione, per ciascun inadempimento o ritardo, sarà compresa tra il 5% e il 10% dell'importo complessivo del Servizio, determinata secondo la gravità del fatto e l'eventuale recidiva. Gli importi delle penali saranno detratti dalla prima fattura successiva all'applicazione delle stesse, fermo restando il diritto di ICS Maugeri di sospendere i pagamenti e/o di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con i debiti relativi ai corrispettivi ancora dovuti.
- 9.5. È previsto espressamente, per quanto occorrer possa, che non troveranno applicazione i limiti alle penali previsti dalla normativa di tempo in tempo dettata in materia di appalti pubblici.
- 9.6. Il Fornitore riconosce che l'applicazione delle penali e l'eventuale escussione della garanzia di cui al presente Articolo 9 non comporta automaticamente la risoluzione del presente Contratto. Il Fornitore riconosce inoltre che, anche alla luce dell'attività svolta da ICS Maugeri e della natura del Servizio, le penali potranno essere applicate anche per singoli inadempimenti ritenuti non rilevanti dal Fornitore o per singoli ritardi anche non rilevanti.
- 9.7. Sono espressamente fatte salve eventuali ulteriori penali previste dalla Documentazione Contrattuale ovvero dal Capitolato, che integreranno le penali previste dal presente articolo 9 e saranno direttamente applicabili anche in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 4.3 ove favorevoli a ICS Maugeri.

10. DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 10.1. È vietato il subappalto, salvo espressa autorizzazione in forma scritta di ICS Maugeri.
- 10.2. In caso d'autorizzazione scritta al subappalto, il Fornitore rimarrà comunque ad ogni effetto direttamente e totalmente responsabile nei confronti di ICS Maugeri per tutto quanto previsto dalla Documentazione Contrattuale, che il Fornitore s'impegna a far conoscere, accettare ed osservare alla subappaltatrice, che diviene solidalmente responsabile per l'esatta esecuzione della prestazione e con riguardo a tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla ditta.

11. AUTORIZZAZIONI

- 11.1. La ditta fornitrice dichiara sotto propria responsabilità ed in autocertificazione di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla Legge per la prestazione del Servizio oggetto del Contratto.

12. ORARI D'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- 12.1. Gli orari, qualora non previsti espressamente dalla Documentazione Contrattuale, dovranno essere periodicamente concordati con le direzioni degli Istituti di ICS Maugeri presso cui il Servizio deve essere svolto. Una volta così stabiliti, tali orari diverranno contrattualmente vincolanti per le Parti e la loro violazione costituirà inadempimento contrattuale.

13. IMPRENDITORE INDIPENDENTE

- 13.1. Il Fornitore eseguirà i servizi richiesti e tutto quanto previsto nel Contratto con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali, proprie attrezzature tecniche e strumentali, nonché materiale di consumo e con personale alle proprie dipendenze. Il Fornitore garantisce il pieno ed integrale rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 ed eventuali successive integrazioni, nonché la regolarità di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed addetti, cui applica integralmente le disposizioni del contratto collettivo di settore vigente pro tempore. Nessuna richiesta potrà conseguentemente essere a tale riguardo rivolta dai dipendenti del Fornitore ditta alla ICS Maugeri.
- 13.2. Il Fornitore espressamente assicura e garantisce a ICS Maugeri il pieno e completo esonero di responsabilità a qualsiasi titolo conseguente da eventi infortunistici o contestazioni comunque attinenti il personale impiegato per lo svolgimento del Servizio, nonché per eventi conseguenti a responsabilità dei propri dipendenti nella esecuzione della prestazione.
- 13.3. Il Fornitore dovrà provvedere al regolare e tempestivo pagamento della retribuzione e degli altri oneri spettanti ai propri dipendenti, nonché al pagamento di ogni altra spettanza dovuta agli stessi in relazione al rapporto di lavoro, anche in relazione all'eventuale cessazione di tale rapporto di lavoro. A tal proposito, il Fornitore si impegna a tenere ICS Maugeri pienamente e integralmente indenne e manlevata per qualunque rivendicazione eventualmente formulata nei confronti di ICS Maugeri stessa da parte dei dipendenti della ditta per qualsivoglia ragione, anche in conseguenza di licenziamenti (individuali o collettivi). Il Fornitore terrà altresì manlevata e indenne ICS Maugeri da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole dovesse derivare da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell'art. 1676 c.c. e del Decreto Legislativo n. 276/2003, ai sensi delle normative antinfortunistiche e previdenziali, in qualunque sede e a

qualunque titolo, dai dipendenti del Fornitore e dagli ausiliari della cui collaborazione il Fornitore si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, tenendo pertanto a proprio carico per l'intera somma dovuta (anche laddove si tratti di obbligazioni in solido tra le Parti) ogni sorta di onere, spesa, perdita, conseguenza pregiudizievole che da ciò dovesse derivare. ICS Maugeri avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di effettuare pagamenti ai dipendenti del Fornitore ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. e/o dell'art. 29 del D.lgs. N. 276/2003 al fine di non pregiudicare la continuità del Servizio. In tali casi, il Fornitore riconosce sin d'ora a ICS Maugeri il diritto di compensare tali pagamenti con le somme dovute in base al Contratto, ferma restando ogni ulteriore azione consentita dalla legge e rinunciando sin d'ora a eventuali eccezioni su tali pagamenti.

- 13.4. Il Fornitore dichiara l'assolvimento degli obblighi contributivi e si obbliga a produrre un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato alla data di inizio del presente contratto, alla data di rinnovo dello stesso e in ogni caso dietro richiesta di ICS Maugeri e si impegna a consegnare a ICS Maugeri, dietro richiesta di quest'ultima: (i) visura camerale attestante l'iscrizione presso il R.E.A. aggiornata, (ii) elenco del personale dipendente impiegato nell'appalto, impegnandosi a comunicare a ICS Maugeri ogni variazione rispetto al personale in elenco; (iii) idonea dichiarazione che attesti la regolarità del pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative sino a quel momento effettuate a favore del personale, rinvenienti dalle vigenti norme di legge e di CCNL; (iv) ogni altro documento che dovesse essere ragionevolmente richiesto da ICS Maugeri. Resta inteso che in nessun caso potrà essere posto in capo a ICS Maugeri alcun onere di verifica della completezza, correttezza e veridicità della documentazione di cui sopra.

14. RESPONSABILITÀ PER DANNI

- 14.1. Il Fornitore è responsabile verso ICS Maugeri e verso i terzi per i danni causati a persone e cose dal proprio personale ovvero dalle proprie attrezzature durante lo svolgimento del Servizio e durante la permanenza del proprio personale all'interno delle aree di ICS Maugeri. Il Fornitore dichiara di godere di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile conseguente a fatti dei dipendenti, con copertura conforme ai rischi collegati allo svolgimento del Servizio, restando inteso che il Fornitore sarà responsabile per ogni evento che non dovesse essere coperto dalle proprie assicurazioni.
- 14.2. Il Fornitore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione del Servizio ovvero dall'esecuzione non conforme del Contratto rispetto ai termini e alle condizioni previste dalla

Documentazione Contrattuale, con conseguente applicazione delle penali e degli altri rimedi previsti dalla legge e dal Contratto.

- 14.3. Il Fornitore è altresì responsabile verso ICS Maugeri per il danno cagionato all'immagine di ICS Maugeri con il proprio comportamento e/o con quello del personale impiegato per lo svolgimento del servizio. Qualora possa ravvisarsi un danno d'immagine, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ICS Maugeri a titolo di penale una somma pari al 3% dell'importo complessivo del servizio assegnato, fatto salvo il risarcimento del danno.
- 14.4. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose di ICS Maugeri o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da ICS Maugeri. Il Fornitore dichiara, inoltre, che ICS Maugeri è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

- 15.1. È fatto divieto espresso di cessione di qualsivoglia credito vantato dal Fornitore nei confronti di ICS Maugeri ai sensi del Contratto, anche nell'ambito di eventuali contratti di *factoring* o operazioni analoghe, fatto salvo il consenso scritto di ICS Maugeri. Il Fornitore si impegna, dietro richiesta scritta di ICS Maugeri, a indicare anche in fattura la dicitura "*credito non cedibile*".
- 15.2. Le Parti convengono che il presente contratto non potrà essere oggetto, in tutto o in parte, di cessione da parte del Fornitore. In deroga a quanto sopra, la ICS Maugeri potrà cedere il contratto in caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto dell'azienda o di rami d'azienda e congiuntamente ad essi.

16. DIVIETO DI SOLLECITAZIONE

- 16.1. Il Fornitore non potrà in alcun caso sollecitare direttamente l'instaurazione di rapporti di lavoro con il personale di ICS Maugeri coinvolto nell'espletamento del Servizio, anche al termine del Contratto, almeno per un arco temporale di 12 (dodici) mesi dalla cessazione per qualsivoglia motivo del Contratto, salvo consti il preventivo consenso scritto di ICS Maugeri.

17. COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

17.1. Il Fornitore si impegna a comunicare a ICS Maugeri all'atto della stipulazione del Contratto il nominativo di un proprio incaricato cui sarà affidata la responsabilità ed il coordinamento del servizio. Il soggetto nominato sarà ad ogni effetto contrattuale responsabile e garante della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti comunque applicabili all'esecuzione del servizio, oltre ad essere il destinatario di tutte le comunicazioni dirette al Fornitore.

18. RISERVATEZZA

18.1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della Documentazione Contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti a ICS Maugeri e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione del Fornitore da ICS Maugeri o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione del Servizio. Il Fornitore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

18.2. Il Fornitore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Fornitore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

18.3. L'eventuale inadempimento da parte del Fornitore di tali obblighi darà diritto a ICS Maugeri di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, ICS Maugeri risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso del Fornitore.

19. RECESSO E RISOLUZIONE

19.1. **Recesso.** ICS Maugeri potrà recedere liberamente in qualsiasi momento dal Contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. In tal caso il Fornitore avrà diritto esclusivamente ai corrispettivi per il Servizio prestato fino alla data del recesso, escluso ogni risarcimento o indennizzo. Considerata l'importanza della fornitura del Servizio nonché la natura delle attività svolte da ICS Maugeri, il Fornitore per nessuna ragione potrà recedere dal Contratto oppure

sospendere totalmente o parzialmente il Servizio senza il preventivo consenso di ICS Maugeri.

19.2. **Clausola risolutiva espressa.** Fermi e impregiudicati i rimedi di legge (ivi inclusa la risoluzione per inadempimento), l'applicazione delle penali previste dal precedente Articolo 9 ovvero dalla Documentazione Contrattuale, l'eventuale escussione della garanzia di cui al precedente Articolo 9, nonché l'eventuale risarcimento del danno ai sensi di legge, ICS Maugeri avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione scritta da parte di ICS Maugeri di volersi avvalere della presente clausola, anche in uno solo dei seguenti casi:

- i. il Fornitore non inizi il Servizio entro la data prevista dalla Documentazione Contrattuale ovvero sospenda ingiustificatamente il Servizio, anche in via temporanea;
- ii. il Fornitore non esegua il Servizio in conformità alle condizioni previste nella Documentazione Contrattuale;
- iii. il Fornitore impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- iv. si verifichi compimento, da parte del Fornitore, di operazioni illegali e/o di atti che possano, anche solo potenzialmente, nuocere alla reputazione di ICS Maugeri;
- v. il Fornitore si renda inadempiente alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, delle linee guida anticorruzione e del codice etico, di cui al successivo Articolo 24;
- vi. il Fornitore non produca la garanzia di cui al precedente Articolo 9.1 ovvero la stessa non risulti rinnovata o in vigore;
- vii. il Fornitore si renda inadempiente al divieto di subappalto di cui al successivo Articolo 10 ovvero ai divieti di cessione del Contratto e del credito di cui all'Articolo 15;
- viii. si verifichi il mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali da ICS Maugeri;
- ix. il Fornitore violi obblighi di sicurezza, contributivi e/o previdenziali posti a favore dei propri lavoratori dipendenti;
- x. si verifichino inadempimenti del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti per il pagamento della retribuzione o altre somme dovute in relazione al rapporto di lavoro;
- xi. il Fornitore non si attenga ai programmi cronologici approvati da ICS Maugeri e/o indicati nella Documentazione Contrattuale;
- xii. il Fornitore non rispetti i termini di consegna di eventuali beni oggetto del Servizio;

xiii. il Fornitore, dietro espressa richiesta di ICS Maugeri, non provveda a fornire la documentazione di cui all'articolo 5.2;

xiv. il Fornitore non provveda a erogare la formazione di cui all'articolo 5.3 ove tale formazione risponda a obblighi normativi e/o esigenze di sicurezza.

19.3. **Condizione risolutiva.** Il verificarsi di uno degli eventi infra indicati costituirà condizione risolutiva del contratto ai sensi dell'art. 1353 c.c.:

- i. messa in liquidazione del Fornitore, accesso di una delle parti ad una procedura concorsuale (ivi incluso il concordato preventivo "con riserva" o procedure analoghe) o procedura di composizione della crisi (quali accordi di ristrutturazione o piani di risanamento attestati) o cessazione della sua attività per qualsiasi motivo intervenuta;
- ii. perdita o sospensione del Fornitore delle licenze, permessi, autorizzazioni o accreditamenti richiesti dalle leggi applicabili per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Contratto;
- iii. sia instaurato nei confronti del Fornitore un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 ovvero il Fornitore perda le autorizzazioni per svolgere le attività previste dal presente Contratto.

Le condizioni risolutive di cui al presente Articolo sono apposte nell'esclusivo interesse di ICS Maugeri. La risoluzione del contratto avrà luogo solo e nella misura in cui ICS Maugeri dichiari espressamente di volersene valere.

19.4. Resta inteso che in caso di risoluzione del presente contratto, continueranno a trovare applicazione le penali di cui alla Documentazione Contrattuale, fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

19.5. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo non corrisponderà tuttavia la contestuale interruzione del Servizio, salvo richiesta in tal senso di ICS Maugeri. Il Fornitore sarà infatti tenuto, anche considerata la natura dell'attività svolta da ICS Maugeri, a garantirne la prosecuzione senza soluzione di continuità fino a propria sostituzione. La prosecuzione del Servizio avrà nel caso carattere meramente transitorio e sarà svolta alle condizioni economiche e qualitative del Contratto.

19.6. La prosecuzione del Servizio ai sensi del precedente Articolo 19.5 non potrà comunque superare il termine di scadenza del contratto individuato dalla Documentazione Contrattuale.

20. REGISTRAZIONE

20.1. Sono a totale carico del Fornitore tutte le spese inerenti alla stipula, all'eventuale registrazione e alle imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA, del presente rapporto contrattuale.

21. FORO COMPETENTE

21.1. Le Parti concordano che il Foro competente per qualsiasi controversia comunque connessa o dipendente dal

Contratto tra loro stipulato e dal relativo rapporto sia il Tribunale di Pavia.

22. CORRISPONDENZA

22.1. Tutta la corrispondenza che intercorrerà fra il Fornitore e la ICS Maugeri dovrà essere indirizzata come segue:

22.2. Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. Società Benefit, – Direzione Acquisti e Logistica - Via Salvatore Maugeri 4, 27100 PAVIA.

22.3. Copia di tutta la corrispondenza dovrà essere inoltre inviata agli Uffici Amministrativi dell'Istituto in favore del quale deve essere effettuata la fornitura del Servizio. La corrispondenza diversamente indirizzata non potrà avere rilevanza agli effetti contrattuali.

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

23.1. Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali necessari alla sottoscrizione del Contratto è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa ed ai soli fini di perfezionamento del Contratto oltre che per l'adempimento delle connesse attività amministrative – contabili e/o all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità.

23.2. L'informativa al trattamento dei dati personali nell'ambito dei contratti con i fornitori è disponibile presso il sito internet di ICS Maugeri, raggiungibile tramite il seguente link: <https://www.icsmaugeri.it/privacy>

23.3. Nel merito delle attività attuative del presente Contratto, qualora richiesto dalla varietà di attività previste, verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari. In particolare se l'esecuzione del Servizio implica inoltre un trattamento di dati personali e/o particolari di terzi da parte del Fornitore, ICS Maugeri, quale Titolare del trattamento, provvederà a nominare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dall'art. 28 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

23.4. Fermo quanto previsto al precedente comma, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

23.5. In particolare le Parti si impegnano a:

- (i) utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli fini concordati;
- (ii) coordinare eventuali incaricati al trattamento, impartendo specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite;

- (iii) segnalare immediatamente eventuali situazioni anomale o di emergenza;
 - (iv) comunicare le informazioni di cui agli articoli 13 e (14) del Regolamento (UE) 2016/679 di competenza di ciascuna parte;
 - (v) comunicare eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
- 23.6. Il Fornitore, se previsto dall'esecuzione del servizio prestato e/o dalla propria articolazione societaria, si obbliga inoltre a comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso un paese terzo (non appartenente alla Unione Europea). In tali casistiche, ICS Maugeri, quale Titolare del trattamento, si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale.
- 23.7. Ciascuna delle Parti si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi perdita, danno, esborso, sanzione pecuniaria o pretesa risarcitoria di terzi, derivante da proprie eventuali violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 23.8. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

24. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 24.1. Fermo restando che i diritti di proprietà intellettuale preesistenti al Contratto rimarranno di proprietà della Parte che li detiene, tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo derivanti, conseguenti e/o connessi all'esecuzione del Servizio saranno di esclusiva proprietà di ICS Maugeri.

25. CODICE ETICO

- 25.1. Il Fornitore dichiara di accettare integralmente il Codice Etico, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e le Linee Guida in materia di Anticorruzione di ICS Maugeri (disponibili sul sito web www.icsmaugeri.it) impegnandosi a rispettarne e a farne osservare i principi in essi contenuti, consapevole del fatto che la mancata accettazione degli stessi costituisce impedimento all'instaurazione di ogni rapporto.
- 25.2. L'infrazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e delle Linee Guida in materia di Anticorruzione comporta anche impedimento alla prosecuzione di ogni rapporto professionale con la ICS Maugeri.

26. VARIE

- 26.1. Qualsiasi previsione della Documentazione Contrattuale che sia vietata o non applicabile in una qualsiasi giurisdizione sarà considerata inefficace, con riguardo a tale giurisdizione, ai fini della violazione e non applicabilità senza rendere invalide le restanti previsioni del medesimo. In ogni caso, le Parti si impegnano per quanto possibile a concordare previsioni sostitutive che, in quanto valide, raggiungeranno per quanto più possibile i medesimi effetti economici delle previsioni invalide.
- 26.2. Variazioni e modifiche al presente Contratto, ivi incluso il presente Articolo, dovranno avere forma scritta e sottoscritte da tutte le Parti e, se richiesto dalle leggi applicabili, essere effettuate per atto notarile.
- 26.3. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto, potere o facoltà di una Parte ai sensi del presente Contratto o dei documenti menzionati nel medesimo non costituirà rinuncia a tale diritto, potere o facoltà, né l'esercizio singolo o parziale di alcuno di tali diritti, poteri o facoltà precluderà qualsiasi altro od ulteriore esercizio di tale diritto, potere o facoltà o l'esercizio di qualsiasi altro diritto, potere o facoltà.

Per integrale e incondizionata accettazione delle condizioni generali:

Il Fornitore
Nome:
Qualifica:
Luogo e data:

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A, SB
Pavia e data
di
sottoscrizione
e digitale:

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il Fornitore approva specificatamente le seguenti clausole del presente documento:

Art. 5 – Modalità di esecuzione del Servizio
Art. 6 – Ispezioni
Art. 7 – Consegna di beni, garanzie, manutenzione
Art. 8 – Corrispettivi e condizioni di pagamento
Art. 9 – Garanzie e penali
Art. 10.1 – Divieto di subappalto
Art. 14 – Responsabilità per danni
Art. 15 – Divieto di cessione del credito e del contratto
Art. 19 – Recesso e risoluzione
Art. 21 – Foro competente

Il Fornitore
Nome:
Qualifica:
Luogo e data:

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A, SB
Pavia e data
di
sottoscrizione
e digitale: